[source;block=begin]

**ART. 47**

**Nella zona S5: BALNEARE URBANA**

Qualunque intervento deve essere inserito in piani particolareggiati che garantiscano il rispetto dell’ambiente naturale tutelando integralmente la spiaggia esistente.

Sull’intero settore l’indice di fabbricabilità territoriale non può superare 0,03 mc/mq da applicarsi soltanto per l’edificazione di attrezzature balneari pubbliche con la esclusione di ogni altra costruzione, ivi comprese le case di abitazione.

Al fine di non ostacolare l’accesso al mare e la sosta temporanea dei bagnanti tutte le costruzioni, comprese le eventuali recinzioni, devono distare dalla linea di alta marea non meno di m.50.

Le eventuali recinzioni devono essere del tipo a giorno al fine di non ostacolare la visuale ed essere realizzate con progetto unitario per l’intero fronte del settore di intervento.

Le attrezzature balneari consentite devono essere dotate di efficienti e proporzionati servizi per garantire l’autonoma funzionalità senza provocare inquinamenti.

Particolare cura deve essere attribuita alla progettazione dell’arredo urbano e alla scelta del colore dei manufatti.

[source;block=end]